

LA CORTE D'APPELLO DI TORINO

SEZIONE I CIVILE

Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori

Magistrati:

Dott. Edoardo Barelli Innocenti.....PRESIDENTE

Dott. Caterina Mazzitelli CONSIGLIERE Rel

Dott. Federica Lanza CONSIGLIERE

*VG 272/13
Crouso 100/13*

2 AGO 2013

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento iscritto al n. R.G. 272/2013 VG

promosso da

Finotello Debora, rapp.ta e difesa dall'avv. Elia Massimiliano

-RECLAMANTE-

ILCASO.it

contro

MB Service Soc. Coop. in liquidazione

- RESISTENTE CONTUMACE-

Udienza Collegiale del 2/08/2013

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

In data 11/09/2012 Finotello Debora depositava presso il Tribunale di Pinerolo istanza di fallimento nei confronti della società MB Service soc. coop. in liquidazione, sostenendo di essere creditrice della somma di oltre € 30.000,00 a titolo di retribuzioni da lavoro dipendente.



Nel corso del primo grado la società convenuta eccepiva l'incompetenza territoriale del tribunale adito e l'assenza dei presupposti del fallimento, non avendo la ricorrente un credito superiore al limite di € 30.000,00 prescritto dall'art. 15 legge fallimentare.

Dopo un'istruttoria orale, tesa all'accertamento dell'ubicazione della sede effettiva, con decreto depositato in data 12/04/2013 il Tribunale disponeva non farsi luogo alla dichiarazione di fallimento, sul presupposto della mancata dimostrazione da parte della ricorrente del superamento del limite prescritto di € 30.000,00.

Con ricorso depositato in data 14/05/2013 la Finotello ha proposto reclamo avverso tale provvedimento chiedendo l'accoglimento dell'istanza di fallimento e allegando l'impossibilità di comprovare documentalmente il proprio credito, stante la mancata consegna da parte della società fallenda dei cedolini relativi alle retribuzioni.

Secondo parte reclamante, considerato il periodo decorrente dall'aprile 2011 all'aprile 2013 il computo delle retribuzioni e delle competenze di fine rapporto lavoro, detratti gli acconti, ammonta ad un importo complessivo pari ad € 32.584,73, vale a dire una cifra superiore al limite prescritto dall'art. 15 ultimo comma legge fallimentare.

Parte reclamante ha poi evidenziato che un precedente accordo transattivo, intervenuto tra le parti in vista della rinuncia ad una



precedente richiesta di declaratoria di fallimento, si è risolto di diritto, considerato il mancato adempimento della controparte.

La difesa della Finotello ha poi richiamato l'orientamento comune secondo il quale occorre fare riferimento ai debiti del soggetto fallendo intesi nella loro globalità e non solo al credito del ricorrente, instando nel contempo per la disposizione di accertamenti ufficiosi presso i vari enti ovvero per una segnalazione al Pubblico Ministero competente.

All'udienza del 9/07/2013, la Corte, dopo aver riscontrato la ritualità della notifica alla società resistente, ha assunto il procedimento a riserva disponendo con ordinanza del 12/07/2013 i predetti accertamenti presso gli enti istituzionali.

A seguito di detto provvedimento l'Agenzia delle Entrate ha comunicato che sono stati omessi versamenti a titolo di Ires ed Iva per un ammontare complessivo di € 193.702,73 in relazione all'anno 2010; Equitalia Nomos spa ha comunicato l'avvenuta iscrizione al 31/07/2013 di un credito complessivo di € 75.481,19, per debiti di imposta relativi agli anni 2010 e 2011.

Esposte dette premesse circa lo svolgimento della procedura, la Corte ribadisce, in ordine ai requisiti previsti dalla legge fallimentare, che il credito dell'odierna parte reclamante risulta indirettamente avvalorato dalle attestazioni rese nel corso del primo grado dalla società resistente e segnatamente, per un verso, dal riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato tra detta



società e la Finotello e, sotto altro profilo, dall'indicazione di un precedente decreto ingiuntivo e di un precedente accordo transattivo poi rimasto inosservato.

Risulta quindi accertata, quanto meno agli effetti della procedura, la qualifica di creditore richiesta dall'art. 6 L.F. per il deposito di un'istanza di fallimento.

Va aggiunto che ricorrono i requisiti previsti dall'art. 1 L.F., trattandosi di società che esercita attività commerciale e non essendo stata contrapposta né tanto meno comprovata la ricorrenza del possesso congiunto dei requisiti indicati nel secondo comma dell'art. 1 citato ai fini della non assoggettabilità alla declaratoria di fallimento.

IL CASO.it
Quanto poi allo stato di insolvenza, indicato nell'art. 5 della legge e connotato da inadempimenti o altri fatti esteriori implicanti la dimostrazione che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente alle proprie obbligazioni, va detto che le risultanze in atti, congiunte agli esiti degli accertamenti disposti dalla Corte, denotano tali condizioni, oltre a comprovare il superamento del limite, di cui all'art. 15 comma nono della legge, pertinente all'indispensabilità del superamento del limite di € 30.000,00.

A questo proposito, se per un verso i conteggi della parte reclamante, sprovvista di regolari cedolini, inducono a ritenere che il superamento di detto limite possa essere ricollegato allo stesso credito derivante da lavoro dipendente dell'odierna parte



reclamante, sotto altro profilo, i dubbi a questo riguardo sono stati definitivamente dissolti a seguito dell'acquisizione degli esiti dell'Agenzia delle Entrate e di Equitalia Nomos, attesa l'entità dei crediti per imposta risultati in sofferenza alla data odierna e relativi agli anni 2010 e 2011, il che denota un'incapacità del soggetto di far fronte regolarmente ai propri impegni.

Si deve pertanto concludere, affermandosi che il decreto reclamato debba essere riformato, rinviandosi gli atti al Tribunale di Torino, stante la soppressione del Tribunale di Pinerolo, per la dichiarazione di fallimento e ponendosi a carico della società resistente le spese della presente fase della procedura liquidate in complessivi € 800,00 oltre Iva e Cpa.

PQM

Visto l'art. 22 L.F.,

accoglie il reclamo proposto da parte ricorrente contro il decreto del Tribunale di Pinerolo in data 10/05/2013, rimettendo gli atti al suddetto Tribunale di Torino per quanto di competenza;

pone a carico della parte resistente contumace le spese della presente fase liquidate in complessivi € 800,00, oltre Iva e Cpa.

Così deciso in camera di consiglio in Torino alli 2/08/2013

Il Presidente

(dott. Edoardo Barelli Innocenti)



DEPOSITATA nella Cancelleria della Corte
d'Appello di Torino li 2 AGO 2013
Direttore Amministrativo 5
RUSCAZIO MARIA STEFANIA

